

Norme & Tributi

Tribunale chiude il sito delle recensioni pagate

Mercato e web

Amazon porta in giudizio il broker italiano incastrato da investigatori privati

Nei pacchetti venduti alle aziende gli utenti ricevevano la restituzione del prezzo

Alessandro Galimberti
MILANO

Le false recensioni online sull'acquisto di beni e servizi rappresentano il lecito di «concorrenza sleale» da parte del sito che le organizza.

In attesa di conoscere l'esito della denuncia penale per truffa - che potrebbe coinvolgere anche i recensori prezzolati - il Tribunale civile di Milano ha ordinato ieri in via d'urgenza la chiusura del sito *RealReviews.it*, una vera e propria fabbrica organizzata di recensioni addomesticate. A innescare i due procedimenti è stata Amazon, vittima collaterale delle *reviews*, considerato che il sito incriminato è del tutto estraneo alla multinazionale della logistica, agisce consapevolmente in violazione delle sue *policy* e ne compromette la reputazione commerciale, oltre ad alterare la libera concorrenza di mercato di chi i beni e i servizi li produce.

Davanti al giudice cautelare Alessandra Dal Moro (Sezione specializzata di impresa - A) Amazon ha portato le prove raccolte da una società di investigazione, incaricata di dimostrare che chiunque può candidarsi a

recensore falso e ricompensato: basta mettersi a disposizione, comprare quello che è "sponsorizzato", poi scrivere sul sito dell'inconsapevole Amazon che il prodotto è a 5 stelle (ma esistono anche i pacchetti più economici a 4 o da 3 stelle) e grazie a questo ottenere la restituzione del prezzo sostenuto - lo schema vale anche per la prenotazione di vacanze, tra l'altro. Cui prodest? In primo luogo al proprietario del *RealReviews*, persona fisica italiana, che incassa laute provvigioni, a seguire gli utenti prezzolati (che comprano di tutto gratis), ma il danno diretto - scrive il giudice - colpisce il libero mercato e non è assorbita (almeno in sede cautelare) dalla stessa Amazon che tra l'altro riceve centinaia di segnalazioni indignate di utenti che lamentano difetti e disguidi nei prodotti "dopati" dal *rating* tossico.

Nell'ordinanza il giudice ha accolto tutte le richieste di Amazon (assistita da Marco Berliri), mitigando solo le penali (500 euro per ogni ulteriore violazione, 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine) rigettando solo la pubblicazione degli

elenchi dei clienti prezzolati e delle loro recensioni, richieste che potranno essere comunque fatte valere nel successivo passaggio di merito.

Sugli stessi fatti per i quali è arrivata l'ordinanza del Tribunale civile di Milano sta indagando dall'ottobre del 2022 anche la Procura della Repubblica di Milano a cui Amazon si era rivolta per denunciare il *broker* considerato responsabile della creazione della rete di falsi recensori. Indagine, questa, che ha un versante anche in Spagna: l'anello di collegamento sarebbero gli oltre 11 mila tra siti *web* e gruppi sui canali *social* dove opererebbero gli specialisti del falso in cambio merce (o sconti speciali).

L'iniziativa a tutto campo della multinazionale di Seattle trova in realtà una ragione nelle nuove regole europee - direttiva (Ue) 2019/2161 - che l'Italia ha recepito esattamente un anno fa con il decreto legislativo 26/2023. Il gestore del servizio logistico è ritenuto responsabile anche delle «omissioni ingannevoli» cioè se «omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

Anche perché se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, deve garantire che provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Il gestore è tenuto ad adottare misure per verificare che le recensioni siano scritte e pubblicate da consumatori reali, sinceri e non prezzolati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reato lieve non impedisce l'emersione del lavoro nero

Corte costituzionale

Illegittima la presunzione assoluta di rifiuto prevista dal 2020

Giovanni Negri

Non basta una condanna per un reato lieve a motivare il rifiuto della domanda di emersione del lavoratore straniero irregolare. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 43 depositata ieri con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 103, comma 10, lettera c), del decreto legge n. 34 del 2020, nella parte in cui comprende fra i reati che comportano l'automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la precedente condanna per il cosiddetto piccolo spaccio.

La Consulta si sofferma sul reato di piccolo spaccio osservando che sia per come viene concepito dal legislatore nel sistema, sia per come si collega all'indice di pericolosità connesso all'arresto in flagranza, si caratterizza per una limitata offensività che contrasta in maniera sensibile con la presunzione as-

Una condanna per piccolo spaccio non esclude significativamente la pericolosità del condannato. Esame caso per caso

oluta di pericolosità. Tanto più se la conseguenza è l'automatica esclusione da procedure di emersione consentite e regolarizzate del rapporto di lavoro.

La Corte ricorda di avere già in passato chiarito che le presunzioni assolute «violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali ovvero "se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*"» (sentenza n. 253 del 2019). La norma oggetto di contestazione, ricostruisce la Corte, associa alla condanna per un reato di lieve entità una presunzione assoluta di pericolosità che impedisce la possibilità stessa di verificare in concreto se lo straniero continua a rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza, al momento in cui viene presentata la domanda di accesso alla procedura di emersione.

Una disposizione che «contraddice l'*id quod plerumque accidit*, poiché, con riguardo a un reato di ridotta offensività, ben può desumersi la non pericolosità attuale di chi in passato ha subito per tale reato una condanna da una combinazione di indici che tengano conto: del tempo trascorso dal momento della condanna, dell'avvenuta espiazione della pena, del percorso rieducativo eventualmente seguito, del comportamento tenuto successivamente alla condanna e di ulteriori eventuali fattori ritenuti idonei».

L'esclusione assoluta di chi è stato condannato per il piccolo spaccio dalle procedure di emersione e di conclusione di contratti di lavoro, constatata la ridotta gravità del reato che non può di per sé escludere la dimostrazione della cessata pericolosità, esorbita dallo scopo di negare l'accesso a chi si dimostri una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza. Per questo obiettivo, infatti, basta consentire un accertamento in concreto della pericolosità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccole aziende, tutele crescenti legittime anche per i vecchi dipendenti

Licenziamenti

Nuovo regime agli assunti prima del 7 marzo 2015 superando poi i 15 addetti

Angelo Zambelli

Questa volta è andata bene: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del Dlgs 23/2015 nella parte in cui consente l'attrazione nell'ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di coloro che, pur assunti prima del 7 marzo 2015, si siano trovati a operare in realtà lavorative che abbiano poi superato i limiti dimensionali di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in conseguenza di assunzioni successive a tale data. Lo ha dichiarato la Corte costituzionale con la sentenza 44/2024 pubblicata ieri che, insieme alle sentenze 7 e 22 di quest'anno, va ad aggiungersi ai plurimi interventi della Consulta sul Jobs Act.

In particolare, il Tribunale di Lecce (ordinanza 71 del 20 aprile 2023) aveva preso le mosse dall'impugnazione di un licenziamento intimato a un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 che aveva invocato l'applicazione delle tutele previste dall'articolo 18. La società, dal canto suo, aveva ritenuto invece applicabile l'articolo 1, comma 3, del Dlgs 23/2015, eccependo che «sebbene al momento del licenziamento sussistessero i requisiti dell'articolo 18 [...], la soglia numerica fosse stata superata dopo l'entrata in vigore del citato dlgs. n. 23 del 2015».

La Corte di merito, investita della questione, aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale norma per eccesso di delega, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 183/2014, che «demandando al Go-

ridotta al periodo per la cui copertura sono sufficienti». **Pietro Gremigni**
La versione integrale dell'articolo su: ntpluslavoro.ilsole24ore.com

verno la previsione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ne limita l'applicazione alle "nuove assunzioni"».

Di qui la sospensione del giudizio e l'ordinanza di rimessione alla Consulta, la quale - valorizzando lo «scopo complessivo» perseguito dal legislatore del 2014 di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro - ha invece concluso nel senso che il legislatore delegato, «nell'esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina», ben «poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c'era un regime di tutela reintegratrice ex articolo 18 da conservare». Più precisamente - prosegue la Corte costituzionale - la prospettiva, per i datori di lavoro che superino la soglia dei 15 dipendenti nell'unità produttiva, di poter applicare a tutti i dipendenti appartenenti alla data di assunzione la disciplina del Dlgs 23/2015 rappresenta «uno stimolo (o il venir meno di un freno) a crescere nella dimensione aziendale».

In ogni caso, tenuto conto del «bilanciamento voluto dal legislatore delegante», il Giudice delle leggi non rileva alcuna «regressione in peius» nelle tutele previste dal Dlgs 23/2015 per quei dipendenti già in servizio alla data del 7 marzo 2015, ai quali, prima del superamento del limite dimensionale, si applicava la meno favorevole disciplina della legge 604/1966.

Degna di nota è la considerazione finale per cui «la disciplina del decreto legislativo, proprio perché applicabile a tutti i nuovi assunti, che sono in numero crescente, tende ad essere quella ordinaria», mentre la disciplina di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, riservata ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, «vede restringersi naturalmente nel tempo la sua area di applicabilità sì da costituire un regime ad esaurimento»: come dire, il Jobs Act è il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Revocabile la donazione alla quota disponibile

Cassazione

Passo indietro possibile per il donante, con atto unilaterale o testamento

Angelo Busani

Se in una donazione è prevista la dispensa dall'imputazione della donazione stessa alla quota di legittima nella successione mortis causa del donante, significa che il donatario ottiene una maggiorazione della quota di legittima. La dispensa dall'imputazione è però sempre revocabile unilateralmente dal donante, anche con il suo testamento: si deve trattare però di una revoca espressa e non è tale il testamento, redatto successivamente alla donazione, che attribuisca la quota disponibile a un erede diverso dal donatario, in quanto questa attribuzione deve interpretarsi come limitata alla quota disponibile residuante dopo l'imputazione della donazione alla disponibile.

Sono questi i principi di diritto che la Cassazione detta nella sentenza n. 3352.

Il calcolo della quota di legittima si effettua sommando il valore del patrimonio di titolarità del de cuius al momento della morte con il valore delle donazioni che il defunto ha stipulato durante la sua vita. Sul risultato che si ottiene si separa appunto la quota disponibile (la parte di cui il de cuius po-

teva liberamente disporre, con donazione o con testamento) dalla quota di legittima e cioè la quota di patrimonio del de cuius che necessariamente deve essere lasciata ai familiari più stretti (in particolare, al coniuge o alla persona civilmente unita e ai discendenti).

Quando viene stipulata una donazione, si intende che essa sia un acconto della quota di legittima spettante al donatario nella successione del donante, a meno che il donante disponga, nel contesto della donazione, la dispensa dall'imputazione della donazione alla quota di legittima, con l'effetto che la donazione si intende attribuita sulla disponibile: in questo caso il donatario riceve una quota di legittima maggiorata (nei limiti del valore della quota disponibile) del valore della donazione.

Si tratta di capire se la dispensa da imputazione, in quanto contenuta nel contratto di donazione, sia irrevocabile se non con il consenso sia del donante che del donatario, oppure se sia revocabile per il solo volere del donante. La risposta della Cassazione è dunque in quest'ultimo senso. La dispensa da imputazione, infatti, è comunque un negozio mortis causa, seppur contenuto in un atto inter vivos. In base alla regola generale per la quale le disposizioni mortis causa sono inderogabilmente revocabili fino al momento dell'ultimo respiro del de cuius, si presta dunque a essere revocata sia mediante un unilaterale atto tra vivi posto in essere dal donante sia mediante il suo testamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Stimoli frequenti (anche notturni).
Cara prostata quanto mi costi!

INFORMATI, CONFRONTA, FAI I TUOI CONTI

PROSTAT^{ACT}

È un integratore alimentare a base di **Serenoa Repens** titolata.

Una compressa al giorno contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie.

IN FARMACIA, PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA



Nuovo formato LA CONVENIENZA RADDOPPIA!

30 compresse con 320 mg di Serenoa Repens ciascuna
A SOLI 13,90 €

60 compresse con 320 mg di Serenoa Repens ciascuna
A SOLI 19,90 €

Leggere le avvertenze riportate sulla confezione. Gli integratori non sostituiscono una dieta variata, equilibrata ed un sano stile di vita.

Prostat Act è distribuito da F&F srl - 06/9075557 - mail: info@linea-act.it www.linea-act.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA